



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

Dott. Massimo Ferro	Presidente
Dott. Andrea Zuliani	Consigliere
Dott. Paola Vella	Consigliere
Dott. Luigi D'Orazio	Consigliere Rel.-
Dott. Giuseppe Dongiacomo	Consigliere

Reclamo ex art. 18
l.f.; revoca della
sentenza di
fallimento;
riassunzione con
ricorso art. 354 c.p.c.

CC 31/3/2026 CC

Cron. n.
25612/2023

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 25612/2023 r.g. proposto da:

■■■■■ Giovan Battista, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. ■■■■■ il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato

-ricorrente-

CONTRO

Fallimento ■■■■■ Giovan Battista, in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv. ■■■■■ il quale chiede che le notificazioni e le comunicazioni relative al presente procedimento siano effettuate presso l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato



-controricorrente-**E**

██████████ Ignazio e ██████████ Stefano, rappresentati e difesi dall'Avv. ██████████ ██████████ come da procura speciale in calce al controricorso, il quale chiede che le notificazioni e le comunicazioni relative al presente procedimento siano effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato

-controricorrente -

avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 1915/2023, depositata il 16/11/2023

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/3/2026 dal Consigliere dott. Luigi D'Orazio

FATTI DI CAUSA

1. Giovan Battista ██████████ titolare dell'omonima impresa individuale, veniva tratto in arresto l'11/11/1993, mentre la moglie Concetta ██████████ veniva nominata tutrice legale.

Il suo patrimonio veniva sequestrato nell'aprile 2008 e successivamente sottoposto a confisca ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011, con nomina dell'amministratore giudiziario, dott. Scimeca.

Il tribunale di Palermo dichiarava il fallimento di Giovan Battista ██████████ con sentenza n. 89 del 21/6/2016, a seguito del ricorso presentato da due ex dipendenti Ignazio ██████████ e Stefano ██████████

2. La Corte d'appello di Palermo, con sentenza n. 182 dell'11/11/2021, accoglieva il reclamo ex art. 18 l.f. presentato dal ██████████ in quanto la notifica dell'udienza prefallimentare era stata effettuata esclusivamente nei confronti dell'amministratore



giudiziario, mentre era stata omessa la notifica all'imprenditore Giovan Battista [REDACTED]

In particolare, per quel che ancora qui rileva, la Corte d'appello annullava la sentenza del tribunale, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., disponeva «rimettersi la causa innanzi al tribunale di Palermo», assegnando alle parti «termine di mesi tre per la riassunzione».

3. La sentenza della Corte d'appello non veniva notificata dai creditori al debitore; i creditori, dunque, depositavano ricorso per la riassunzione in data 10/2/2022; il presidente del tribunale in data 11/2/2022 delegava il giudice relatore per l'audizione delle parti; il giudice convocava il debitore Giovan Battista [REDACTED] e la tutrice legale Concetta [REDACTED] per l'udienza del 6/4/2022, disponendo che i creditori provvedessero alla notifica della comparsa di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza al debitore, al tutore legale, all'ex curatore del fallimento n. 88/2016, Avv. Daniele Papa.

4. I creditori procedevano alla notifica della comparsa di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza nei confronti di Giovan Battista [REDACTED] a mani proprie il 7/3/2022, presso l'indirizzo di Campi di Bisenzio, Via di Fornello, n. 97; sempre a mani proprie veniva effettuata la notificazione nei confronti di Concetta [REDACTED] il 10/3/2022.

5. Nel procedimento prefallimentare (R.G. 22/2022) si costituivano in giudizio Giovan Battista [REDACTED] e Concetta [REDACTED] quale tutrice, chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'amministratore giudiziario dott. Alessandro Scimeca.

6. In data 30/3/2022 il giudice relatore integrava il contraddittorio nei confronti dell'amministratore giudiziario, differendo l'udienza dal 6/4/2022 al 13/5/2022.



7. Altro procedimento prefallimentare (RG 48/2022) veniva introdotto dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Palermo con istanza depositata il 29/3/2022.

Il tribunale di Palermo in data 31/3/2022 adottava il decreto di convocazione del debitore, fissando l'udienza del 13/5/2022.

8. All'udienza del 13/5/2022 si provvedeva alla riunione dei due procedimenti prefallimentari.

9. All'udienza del 29/6/2022 si disponeva che la Procura effettuasse la notifica del secondo ricorso e del verbale d'udienza a Giovan Battista [REDACTED] ed alla tutrice legale Concetta [REDACTED]

10. All'udienza del 30/8/2022 si disponeva l'acquisizione di informazioni sul fallimento n. 88/2016, che era stato revocato.

11. All'udienza del 30/8/2022 la Procura depositava originale della notifica in data 8/7/2022, ex art. 140 c.p.c., all'indirizzo di Campi di Bisenzio, Via Fornello n. 97/1.

12. All'udienza del 21/9/2022 si dava atto che il precedente fallimento non era stato ancora chiuso.

13. All'udienza del 28/10/2022 l'Avv. Papa, precedente curatore, comunicava l'emissione del decreto di chiusura del fallimento.

14. Il tribunale di Palermo, con sentenza n. 102/2022, depositata il 27/12/2022, dichiarava nuovamente il fallimento di Giovan Battista [REDACTED]

15. La Corte d'appello di Palermo, con sentenza n. 1915/2023, depositata il 16/11/2023, rigettava il reclamo proposto da Giovan Battista [REDACTED]

In particolare, per quel che ancora qui rileva, la Corte territoriale evidenziava la tempestività della riassunzione, in quanto il termine per la riassunzione decorreva dalla notificazione della sentenza che aveva revocato il fallimento ex articoli 353 e 354 c.p.c.



Poiché il reclamante non aveva specificato se la sentenza della Corte d'appello n. 182/2011 del 11/11/2021 fosse stata o meno notificata, l'unico dato utilizzabile per valutare la tempestività della riassunzione era costituito dalla scadenza del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., espressamente richiamato dall'art. 18, comma sesto, l.f.

Nella specie, sia il deposito del ricorso in riassunzione (10/2/2022), sia la sua notificazione (7 e 10 marzo 2022), erano anteriori alla maturazione del termine semestrale che scadeva l'11/5/2022.

Chiariva la Corte territoriale che le notificazioni si erano perfezionate nelle mani di Giovan Battista [REDACTED] e di Concetta [REDACTED] e che gli interessati si erano anche costituiti nella fase prefallimentare, con comparsa depositata il 29/6/2022, a nulla rilevando la mancata presenza del debitore alle udienze successive. Inoltre, la Corte distrettuale reputava corretta anche la notifica effettuata dalla procura della Repubblica, sempre al medesimo indirizzo di Campi Bisenzio, ex art. 140 c.p.c.

Tra l'altro - osservava la Corte distrettuale - nessuna censura era stata mossa dal reclamante nei confronti della notifica indirizzata alla tutrice, mentre le risultanze anagrafiche avevano valore meramente presuntivo, potendo essere superate con ogni mezzo di prova idoneo a identificare il luogo di effettiva stabile dimora del destinatario della notifica.

Nella specie, risultava che il reclamante si era separato dalla moglie nell'anno 2021 ed aveva variato la propria residenza, trasferendosi nel comune di Calenzano, via Ponte alla Marina, n. 147.

Tuttavia, appena pochi mesi prima, come visto, i creditori avevano notificato la comparsa di riassunzione ed il decreto di fissazione dell'udienza a mani proprie del debitore, sicché



l'intervenuta separazione dei coniugi non era «preclusiva alla ripresa della convivenza»; senza contare che gli accertamenti effettuati dall'ufficiale giudiziario dimostravano la condizione di temporanea assenza del destinatario, ma non alla sua irreperibilità assoluta, con il superamento, in via di fatto, del dato anagrafico.

16. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Giovan Battista [REDACTED]

17. Ha resistito con controricorso il fallimento Giovan Battista [REDACTED] depositando anche memoria scritta.

18. Hanno resistito con controricorso Ignazio [REDACTED] e Stefano [REDACTED] depositando anche memoria scritta.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce la «nullità della sentenza e del procedimento per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 353 e 354 c.p.c., 153 c.p.c., nonché dalle norme in tema di cosa giudicata formale: articoli 324,325 c.p.c., artt. 18 e 22 del R.D. n. 267 del 16/3/1942».

In sostanza, per il ricorrente la sentenza della Corte d'appello di Palermo, n. 182 /2021, depositata l'11/11/2021, che ha revocato la sentenza dichiarativa di fallimento, non avrebbe potuto disporre, ex articoli 353 e 354 c.p.c., la rimessione della causa dinanzi al tribunale di Palermo, assegnando alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione.

Tale sentenza, dunque, ormai passata in giudicato, doveva invece essere impugnata dinanzi alla Corte di cassazione, muovendo dalla tesi per cui «la sentenza di annullamento non può andare oltre l'annullamento medesimo».

Per il ricorrente, dunque, trattandosi di vizio di inesistenza della notificazione, in quanto il debitore non era stato destinatario,



nell'originario fallimento, del decreto di convocazione, essendo stata effettuata la notificazione esclusivamente nei confronti dell'amministratore giudiziario dell'impresa, la Corte d'appello di Palermo, una volta ravvisato il vizio radicale di notificazione, non poteva in alcun modo rimettere le parti dinanzi al tribunale di Palermo ex articoli 353 e 354 c.p.c.

Ciò, in quanto, la normativa speciale, in materia fallimentare, non consentiva di «applicare un istituto previsto da una disciplina ordinaria (assegnazione del termine per riassumere ex articoli 353-354 c.p.c.).

La specialità della disciplina fallimentare sarebbe stata dimostrata dalla struttura dell'art. 22 l.f. che, invece, diversamente dall'art. 18 l.f., prevedeva espressamente che la Corte d'appello, accogliendo il reclamo proposto dal creditore avverso il decreto di rigetto dell'istanza di fallimento, rimettesse gli atti al tribunale competente per la dichiarazione di fallimento.

2. Il motivo è inammissibile, ai sensi dell'art. 360-*bis*, n. 1 c.p.c., in quanto la sentenza impugnata ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte, mentre l'esame dei motivi non ha fornito elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa.

2.1. In particolare, costituisce principio consolidato quello per cui il giudice del reclamo proposto avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, ove ravvisi l'inesistenza della notificazione del ricorso introduttivo depositato regolarmente in cancelleria, deve revocare il provvedimento impugnato e, in applicazione dell'art. 354 c.p.c., rimettere la causa al primo giudice (Cass., sez. 1, 13/7/2025, n. 19219; Cass., sez. 1, 8/2/2019, n. 3861; Cass., sez. 6-1, 18/9/2015, n. 18339; Cass., sez. 1, 8/11/2013, n. 25218).



3. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la «nullità della sentenza e del procedimento per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 327 e 353-354 c.p.c.; dell'art. 153 c.p.c., dell'art. 18 del R.D. n. 267/1942; dell'art. 133, comma 2, c.p.c.; 45 D.L. n. 90/2014; art. 16, comma 2, D.M. n. 44/2011, art. 16 D.L. n. 179/2012, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 e n. 3 c.p.c.; nullità della sentenza e del procedimento per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 50 c.p.c. e 125 disposizione di attuazione c.p.c.».

La Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere tempestiva la riassunzione del processo, a seguito della sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 182/2021, pubblicata l'11/11/2021.

Infatti, per la Corte territoriale, poiché la sentenza della Corte d'appello non era stata notificata a cura dei creditori al [REDACTED] non poteva tenersi conto, ai fini della tempestività della riassunzione, del termine di tre mesi assegnato dalla Corte d'appello, a decorrere dalla data di notificazione della sentenza, ma del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., di sei mesi, sicché la riassunzione poteva essere effettuata entro l'11/5/2022.

Tuttavia - ad avviso del ricorrente - la disciplina speciale fallimentare non consentirebbe l'applicazione, in via analogica, di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 353-354 e 327 c.p.c., non potendosi applicare la disciplina generale di cui all'art. 354, che, al terzo comma, con il rimando espresso all'art. 353 c.p.c., fa riferimento al termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza e, in mancanza di tale notificazione, in base alla giurisprudenza di legittimità, al termine lungo semestrale di cui all'art. 327 c.p.c.

In realtà, per il ricorrente, il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. non potrebbe applicarsi in caso di revoca della sentenza dichiarativa



di fallimento, in quanto il richiamo dell'art. 327 c.p.c. da parte dell'art. 18 l.f., quarto comma, vale esclusivamente ai fini dell'impugnazione per cassazione della sentenza resa dalla Corte d'appello in sede di reclamo contro la sentenza che dichiara il fallimento.

Il rimando all'art. 327 c.p.c. da parte dell'art. 18 l.f. non potrebbe in alcun modo riguardare la peculiare ipotesi della tempestività della riassunzione a seguito della revoca della dichiarazione di fallimento.

I creditori, dunque, dopo la revoca del fallimento da parte della Corte d'appello, avrebbero dovuto necessariamente osservare il termine trimestrale assegnato dalla sentenza che ha accolto il reclamo, «non potendosi anche in tal caso applicare un termine che non è richiamato dalla normativa settoriale».

Tale termine sarebbe richiamato in relazione al «termine per reclamare» (art. 18, comma quarto, l.f.), ma non al «termine per riassumere».

L'omesso richiamo non potrebbe che significare la volontà legislativa di non applicare il termine lungo alla fase della riassunzione.

Inoltre, per il ricorrente, la distinzione tra pubblicazione della sentenza e notifica della stessa, nel caso in cui la pec sia utilizzata dalla cancelleria per la comunicazione alle parti della sentenza emessa, sarebbe ormai «evaporata».

Del resto, l'art. 18, comma 13^o, prevede che la sentenza che rigetta il reclamo è notificata al reclamante a cura della cancelleria, e che, ai sensi del comma 14^o, il termine per proporre il ricorso per cassazione è di 30 giorni dalla notificazione, in deroga all'art. 133, secondo comma, c.p.c.

Pertanto, anche in caso di revoca del fallimento da parte della Corte d'appello, il termine di tre mesi per procedere alla



riassunzione, decorre dalla notificazione della sentenza della Corte territoriale, alla quale può equipararsi la notificazione del testo integrale della sentenza da parte della cancelleria.

Nella specie, la cancelleria della Corte d'appello di Palermo avrebbe notificato il testo integrale della sentenza n. 1802/2021, depositata l'11/11/2021, proprio nella medesima data dell'11/11/2021.

3.1. Inoltre, per il ricorrente, ai fini della riassunzione del processo, non possono ritenersi applicabili gli articoli 302 e 303 c.p.c., che incentrano la tempestività della riassunzione, in caso di interruzione del processo, con il deposito del ricorso e la successiva notifica dello stesso e del decreto di fissazione dell'udienza.

Nella specie, invece, dovrebbe applicarsi la procedura di cui all'art. 50 c.p.c., dettata in relazione alla competenza, che non fa riferimento alla forma dell'atto riassuntivo, da individuarsi, però, ai sensi dell'art. 125 disp. att. c.p.c., che fa riferimento alla «comparsa», da notificarsi alla controparte.

Nella specie, l'atto di assunzione sarebbe stato notificato al [REDACTED] solo in data 10/3/2022, ben oltre i tre mesi previsti inderogabilmente dalla legge.

La forma del ricorso poteva anche essere sufficiente, purché però la notifica dello stesso fosse effettuata nel termine trimestrale.

La riassunzione dunque sarebbe tardiva.

4. Il secondo motivo è infondato.

4.1. Deve muoversi dalla considerazione per cui la riassunzione, nella specie, deve avvenire con il deposito del ricorso e non con la comparsa di riassunzione da notificare alla controparte (Cass., sez. 6-1, 31/3/2021, n. 8980).

Infatti, in linea generale, con riferimento al processo ordinario di cognizione, in assenza di specifiche disposizioni, la riassunzione deve



effettuarsi ai sensi dell'art. 125 disposizione di attuazione c.p.c., a mente del quale «salvo che dalla legge sia disposto altrimenti [303, 392 c.2, 627], la riassunzione della causa è fatta con comparsa».

Ai sensi del terzo comma dell'art. 125 citato, poi, «[l]a comparsa è notificata a norma dell'art. 170 del codice, ed alle parti non costituite deve essere notificata personalmente».

Nella specie, però, si è chiarito che il giudizio di reclamo ex art. 18 l.f. deve essere riassunto, dinanzi al giudice del rinvio, con ricorso, non con la citazione, trattandosi di procedimento da svolgere con rito camerale (Cass., sez. 6-1, n. 8980 del 2021).

Ciò in quanto, questa Corte ha costantemente affermato che il giudizio di rinvio, conseguente alla cassazione di un decreto del tribunale fallimentare, deve svolgersi con il rito camerale e, quindi, deve essere instaurato con ricorso (Cass., n. 2973 del 1975; Cass. n. 1603 del 1982).

La regola è stata enunciata con riferimento specifico al combinato disposto degli articoli 394 c.p.c. e 26 l.f. (ossia con riferimento a specifici giudizi di reclamo endofallimentare), ma ciò non impedisce di applicare lo stesso principio anche al giudizio di reclamo ex art. 18 l.f., trattandosi di principio generale; ciò proprio in quanto anche in tal caso la legge fallimentare identifica il procedimento come soggetto a un rito speciale di tipo camerale da introdurre esplicitamente con ricorso (Cass. n. 8980 del 2021).

Pertanto, correttamente la riassunzione del processo è stata fatta dinanzi al tribunale con il ricorso depositato il 10/2/2022.

4.2. Va rimarcato che il [REDACTED] nei precedenti gradi di giudizio non ha mai depositato la comunicazione di cancelleria della sentenza della Corte di appello n. 1802/2021, dell'11/11/2021; è, quindi, inammissibile – per novità – tale produzione documentale in questa sede.



Una volta esclusa l'applicabilità del termine trimestrale per la riassunzione della controversia a decorrere dalla comunicazione di cancelleria, deve valutarsi se è stato osservato il termine lungo semestrale ex art. 327 c.p.c.

4.3. Ed infatti, in caso di rimessione della causa dal giudice di appello a quello di primo grado, per l'integrazione del contraddittorio, il termine per la riassunzione del processo decorre, ancorché sia stato diversamente disposto dal giudice, dalla notificazione della sentenza, come disposto dall'art. 353 c.p.c., richiamato dal successivo art. 354, poiché la notificazione è un atto formale che non ammette equipollenti, quali la comunicazione della sentenza stessa, né il giudice può abbreviare i termini perentori fissati dalla legge, in violazione dell'art 153 c.p.c. In ogni caso la parte onerata della riassunzione deve provvedervi comunque entro il termine generale di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza, a pena di estinzione del processo, non essendo ipotizzabile che la riassunzione possa avvenire senza prefissati limiti temporali e dovendo coordinarsi l'onere di riassunzione in modo che il termine per provvedervi non scada prima del termine per il ricorso per cassazione, il quale ha un effetto interruttivo sul predetto onere (Cass., sez. 6-2, 6/4/2016, n. 6622; Cass., sez. L, 6/8/2019, n. 20996).

4.4. La disciplina generale di cui agli articoli 353 e 354 c.p.c., come detto, trova applicazione anche nello speciale regime fallimentare di cui all'art. 18 l.f., sicché anche con riferimento alla revoca della sentenza dichiarativa di fallimento, la rimessione degli atti al primo giudice comporta l'applicazione della disciplina generale sulla riassunzione; sicché, nel caso di mancata notifica della sentenza che ha accolto il reclamo fallimentare (come accaduto nella specie), il termine per procedere alla riassunzione del giudizio non è



più quello di tre mesi dalla notificazione della sentenza, ma quello «lungo» - semestrale *ratione temporis* - ex art. 327 c.p.c., richiamato, del resto, espressamente nell'ambito dell'art. 18, 4° comma, l.f.

5. Nella specie, risulta pacificamente dagli atti processuali che la comparsa di riassunzione e il decreto di fissazione dell'udienza camerale per la dichiarazione di fallimento sono stati depositati presso la cancelleria del tribunale di Palermo in data 10/2/2022, sicché la riassunzione risulta tempestiva, essendo stata pubblicata la sentenza della Corte d'appello di revoca del fallimento l'11/11/2021, a prescindere dalla notificazione di tale sentenza.

È stato rispettato, allora, il termine semestrale sia con riferimento al deposito della riassunzione, avvenuta il 10/2/2022, sia in relazione alle notifiche del 7/3/2022 (al [REDACTED] e del 10/3/2022 (alla moglie, quale tutrice legale).

7. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la «nullità della sentenza e del procedimento per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 15, commi 3 e 4, della legge fallimentare; degli articoli 353-354 c.p.c., dell'art. 111, comma 2, costituzione, in relazione all'art. 360, primo comma, numeri 3 e 4, c.p.c.».

Per il ricorrente vi sarebbe stata omessa notifica nei suoi confronti del decreto di fissazione dell'udienza per la sua audizione, in quanto la procura della Repubblica, nel procedimento di cui al R.G. n. 48/2022, avrebbe effettuato la notifica presso la residenza di via Fornello n. 97/1 in Campi Bisenzio in data 8/7/2022 sensi dell'art. 140 c.p.c., stante l'assenza dei destinatari.

In realtà, alla data dell'8/7/2022 il ricorrente avrebbe già trasferito da oltre un anno la propria residenza nel diverso Comune di Calenzano, via Ponte alla Marina n. 147, come risulterebbe dal certificato anagrafico prodotto.



Del resto, la circostanza che il ricorrente risiedesse in Calenzano a decorrere dal 12/1/2021, sarebbe confermata dall'accordo di separazione coniugale omologato dal tribunale di Firenze in data 8/2/2021.

Per il ricorrente, poi, a confutare le attestazioni dell'ufficiale giudiziario incaricato di provvedere alla notifica dell'8/7/2022, non sarebbe necessario presentare querela di falso avverso la relata, trattandosi di circostanze non avvenute alla presenza del pubblico ufficiale.

La relazione dell'ufficiale circa l'effettiva residenza (o dimora o domicilio) del destinatario dell'atto, presso l'indirizzo indicato dal notificante, costituirebbe mera presunzione, superabile con qualsiasi mezzo di prova, senza necessità di utilizzare la querela di falso.

Il ricorrente non condivide, dunque, l'accertamento compiuto dal giudice, il quale ha ritenuto che il [REDACTED] aveva comunque ricevuto a mani proprie la comparsa di riassunzione contenente il decreto di fissazione dell'udienza fallimentare.

Si prospetta la tesi per cui il [REDACTED] avrebbe ritirato personalmente (non il decreto di convocazione, bensì) il ricorso in riassunzione presso la residenza della moglie, in Campi Bisenzio, in data 7/3/2022.

Si contesta anche la successiva affermazione per cui vi sarebbe stata la costituzione in giudizio del debitore con comparsa depositata il 29/6/2022.

Sarebbe invalida anche la successiva notifica effettuata dalla Procura della Repubblica presso lo stesso luogo.

Sarebbe superabile anche quanto attestato dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, a seguito di accertamenti compiuti, che avrebbero attestato l'irreperibilità relativa, senza però l'indicazione di tali accertamenti.



Per il ricorrente sarebbe fatto acclarato quello per cui vi era stata l'omologa della separazione coniugale in data 8/2/2021, quindi prima della notifica effettuata sia dai creditori, in data 7/3/2022, sia dalla procura della Repubblica, in data 8/7/2022.

Con la separazione personale il ricorrente non avrebbe abbandonato la moglie e i suoi due figli, ma aveva avuto modo «di ritornare nella pregressa abitazione coniugale».

Inoltre, il fatto di essersi trovato in casa, al momento della notifica, non poteva «essere considerato indice della di lui residenza nel luogo, specie considerando il certificato storico prodotto e la stessa separazione personale».

Rileva ancora il ricorrente che non potrebbe sostenersi «che la notifica del ricorso in riassunzione valga a sostituire o ad privare di utilità la notifica del decreto di convocazione, che deve essere comunque notificato in via autonoma».

L'ufficiale giudiziario, nei suoi accertamenti, avrebbe dimostrato la propria negligenza, in quanto sarebbe stato sufficiente effettuare un accertamento meramente anagrafico in ordine alla reale residenza del debitore.

8. Il motivo è inammissibile.

8.1. In realtà, a prescindere dalla validità o meno della notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento effettuata dalla Procura della Repubblica in data 8/7/2022 ex art. 140 c.p.c., per irreperibilità relativa di Giovan Battista [redacted] e della di lui tutrice, moglie, Concetta [redacted] in precedenza vi era stata la notifica effettuata dai creditori, in sede di riassunzione, in data 7/3/2022, a mani proprie di Giovan Battista [redacted] e in data 10/3/2022, a mani proprie della moglie, Concetta [redacted] quale tutrice legale.



Trattasi, dunque, di notificazione effettuata ai sensi dell'art. 138 c.p.c., a mani proprie, a mente del quale «[l]’ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell’ambito della circoscrizione dell’ufficio giudiziario al quale è addetto».

8.2. I ricorsi sono stati notificati anche alla tutrice (nessuna contestazione v’è stata su tale autonoma *ratio decidendi*, che da sola regge il contraddittorio) e, cessata la incapacità ex 32 c.p., il fallito ha conferito valido mandato al legale, dunque la difesa c’è stata; c’è stato poi accertamento in fatto sulla residenza utile alla notifica (confermata da fallito e moglie tutrice quando si sono costituiti nel giudizio; v. pag.7 del controricorso dei creditori); il che documenta anche il contraddittorio sul successivo ricorso riunito del PM.

8.3. Va, poi, chiarito, esaminando direttamente gli atti di causa, trattandosi di questione squisitamente processuale, relativa al contraddittorio con il debitore, che il ricorso per riassunzione ex art. 354 c.p.c. predisposto dai creditori Ignazio [redacted] e Stefano [redacted] è stato depositato presso la cancelleria del tribunale di Palermo il 10/2/2022, nel pieno rispetto - non solo del termine lungo semestrale - ma anche del termine trimestrale stabilito dalla sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 1802/2021, depositata l’11/11/2021 (anche computando come *dies a quo* tale data).

Il presidente del tribunale in data 11/2/2022 ha delegato il giudice per l’audizione delle parti e per la trattazione del procedimento prefallimentare.

Il giudice delegato ha convocato il debitore Giovan Battista [redacted] ed il tutore legale, Concetta [redacted] per l’udienza del 6/4/2022, mandando ai creditori istanti di notificare copia della riassunzione e del decreto di fissazione dell’udienza al debitore, alla



tutrice legale Concetta [REDACTED] e all'ex curatore del fallimento n. 88 del 2016, Avv. Papa, con provvedimento del 15/2/2022.

La notifica dell'atto di riassunzione, dunque, conteneva al suo interno anche il decreto di fissazione dell'udienza prefallimentare (come risulta dagli atti processuali, direttamente compulsabili da questa Corte, trattandosi di questione di rito).

8.4. Pertanto, una volta che al debitore è stato notificato il decreto di fissazione dell'udienza prefallimentare, a mani proprie, il 7/3/2022, nonché a mani proprie della tutrice legale, in data 10/3/2022, all'indirizzo di residenza della stessa, in Campi Bisenzio, via Formello, n. 97, nell'ambito del procedimento prefallimentare di cui al R.G. n. 22 del 2022, non era necessario procedere alla ulteriore notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento proposta dalla Procura della Repubblica di Palermo, all'interno del procedimento prefallimentare n. 48 del 2022, poi riunito al primo, all'udienza del 13/5/2022.

8.5. Ed infatti, per giurisprudenza costante di legittimità, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento del debitore, cui sia stato regolarmente notificato il ricorso nel rispetto delle forme previste dalla legge, non devono necessariamente essere notificati i successivi ricorsi che si inseriscano nel medesimo procedimento, avendo egli l'onere di seguire l'ulteriore sviluppo della procedura e di assumere ogni opportuna iniziativa in ordine ad essa, a tutela dei propri diritti (Cass., sez. 1, 6/11/2017, n. 26276; Cass., sez. 1, 10/2/2021, n. 3189; Cass., n. 24968 del 2013; Cass. n. 98 del 2016).

9. Va anche evidenziata la correttezza, comunque, della notifica effettuata dalla Procura della Repubblica, sempre all'indirizzo di Campi Bisenzio, via Formello n. 97, ex art. 140 c.p.c., presso la residenza della tutrice legale, nonché moglie, Concetta [REDACTED]



nonostante Giovan Battista [REDACTED] avesse mutato la propria residenza in data 12/1/2021, presso il Comune di Calenzano, via Ponte alla Marina, n. 47.

Ed infatti, per questa Corte, la notificazione dell'atto di appello ex art. 140 c.p.c. in un luogo non coincidente con le risultanze anagrafiche non determina la nullità del procedimento e della sentenza, atteso che le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, che è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale (Cass., sez. 2, 24/3/2023, n. 8463; Cass., sez. 3 14/5/2013, n. 11550).

Nella specie, con pieno accertamento meritale, la Corte d'appello ha ritenuto, sulla base degli elementi istruttori esaminati, che, nonostante formalmente il debitore avesse spostato la propria residenza, a partire dal 12/1/2021, presso il Comune di Calenzano, via Ponte alla Marina n. 47, in realtà la sua dimora, di fatto, era rimasta nel comune di Campi Bisenzio, via Formello n. 97.

Ciò in quanto: vi era stata «la regolare notifica, appena pochi mesi prima, del ricorso per fallimento riproposto dei creditori; l'impossibilità di annoverare la separazione tra i coniugi, di certo non preclusiva alla ripresa della convivenza, tra gli eventi definitivi e irreversibili; in ultimo, gli accertamenti condotti dall'ufficiale giudiziario, il quale verificò unicamente una condizione di temporanea assenza del destinatario, non alla sua irreperibilità».

Tutti i dati convergenti «nel mostrare superato, in via di fatto, il dato riportato nella certificazione anagrafica».

10. Peraltro, si è ritenuto che in tema di notifica ex art. 140 c.p.c., la dichiarazione con la quale l'ufficiale giudiziario o quello postale dichiarare di non avere trovato nessuno all'indirizzo del destinatario non



costituisce attestazione dotata di pubblica fede, ma mera presunzione, superabile con qualsiasi mezzo di prova e senza necessità di impugnazione con querela di falso, che in quel luogo si trovi la residenza effettiva del notificando o la sua dimora o il domicilio, sicché compete al giudice del merito, in caso di contestazione, compiere tale accertamento in base all'esame ed alla valutazione delle prove fornite dalle parti, ai fini della pronuncia sulla validità ed efficacia della notificazione (Cass., sez. 3, 2/9/2022, n. 25885).

11. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico del ricorrente e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente a rimborsare in favore dello Stato, ex art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002, quanto alla posizione del fallimento Giovan Battista, le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 10.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.

Condanna il ricorrente a rimborsare in favore dei creditori Ignazio e Stefano le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi euro 10.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo



unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-
bis, dello stesso art. 1, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31 marzo 2026

Il Presidente

Massimo Ferro

